



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

SEZIONE TECNICA

Via Magazzini Generali, 4 16126 Genova – tel. 010/2777333

e-mail tecnica.cpgenova@mit.gov.it

ORDINANZA N. 319/2017

Il sottoscritto, Comandante del porto di Genova e Capo del Compartimento Marittimo:

- VISTO** il Regolamento locale di pilotaggio, datata 29/03/1974;
- VISTO** il Decreto Ministeriale, datato 30/12/1992, relativo all'obbligatorietà del servizio di pilotaggio;
- VISTO** il Decreto Ministeriale, datato 04/07/2003, come modificato con Decreto 17/02/2006, con il quale sono state stabilite le modalità per la fruizione del servizio di pilotaggio via VHF nel porto di Genova;
- VISTA** l'Ordinanza n° 208/2016, datata 15/07/2016, relativa all'istituzione, in forma sperimentale per il periodo di un anno solare, del servizio di monitoraggio tramite VHF delle bunkerine in ambito portuale, così come autorizzato dal Superiore ministero con il Dp. prot. n° 9407, datato 01/04/2016;
- VISTO** il foglio prot. n° 34943, datato 11/09/2017, con il quale questa Capitaneria di porto ha relazionato il Superiore Ministero in merito allo svolgimento, in forma sperimentale, del servizio di monitoraggio in parola confermando, altresì, l'opportunità di adottare il provvedimento definitivo volto alla modifica del regolamento di obbligatorietà del pilotaggio nel porto di Genova;
- VISTO** il Dispaccio del Superiore Ministero, prot. n° 27731, datato 16/10/2017, con il quale, preso atto delle positive valutazioni sulla predetta attività, è stato trasmesso il Decreto Ministeriale, datato, 16/10/2017, in vigore dal 1 novembre 2017, che integra l'art. 2 del Decreto Ministeriale, datato 04/07/2003, prevedendo per i mezzi nautici adibiti al servizio di bunkeraggio l'obbligo del servizio di pilotaggio tramite stazione VHF;
- VISTO** il Decreto della Direzione Marittima di Genova n° 415/2014, datato 31/12/2014, con il quale sono state approvate le tariffe di pilotaggio nel porto di Genova;
- VISTO** il Decreto di questa Capitaneria di porto n° 239, datato 12/07/2016, con il quale è stata introdotta la tariffa per il servizio di monitoraggio tramite VHF delle bunkerine in ambito portuale, così come autorizzato dal Superiore ministero giusta Dp. prot. n° 9407, datato 01/04/2016;
- VISTO** il Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Genova approvato con Ordinanza n. 03/2003 in data 10 gennaio 2003 e successive modifiche ed in particolare gli artt. 26-27-28-29-30 e 31;
- RITENUTO** necessario adottare il presente provvedimento per la disciplina del monitoraggio, tramite VHF, dei movimenti in ambito portuale delle bunkerine, da eseguirsi a cura del locale Corpo piloti, in aderenza a quanto disposto dal superiore Ministero con il Decreto, datato 16/10/2017, con entrata in vigore dal 1 novembre 2017;
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

ART. 1

(Servizio di monitoraggio tramite VHF delle bunkerine in ambito portuale)

A far data dalla pubblicazione/notifica della presente Ordinanza, giusta Decreto ministeriale 16/10/2017, è istituito il servizio di monitoraggio tramite VHF dei movimenti in ambito portuale delle bunkerine destinate al servizio di bunkeraggio.

Il suddetto servizio è affidato al locale Corpo piloti.

ART. 2

(Disciplina del servizio di monitoraggio)

Il Comandante della bunkerina, impegnata nelle operazioni di rifornimento alle unità ormeggiate nell'ambito portuale di Genova, prima di iniziare a muovere dal punto di caricazione al punto di scaricazione deve comunicare alla sala operativa dei piloti del porto di Genova sui canali VHF 12 e/o 10 e alla sala operativa di questa Capitaneria di porto sul canale VHF 11:

1. la posizione d'ormeggio della bunkerina;
2. il nome della nave da rifornire e la posizione d'ormeggio;
3. l'orario previsto per l'inizio delle operazioni di rifornimento.

Effettuate le suddette comunicazioni le operazioni di trasferimento potranno iniziare solo a seguito di comunicazione, tramite VHF, della sala operativa del Corpo dei piloti, mantenendo costante ascolto sui canali VHF 12 e/o 10 e VHF 16.

Le operazioni di bunkeraggio devono essere effettuate sempre nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 26-27-28-29-30 e 31 del Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Genova.

Ultimate le operazioni di bunkeraggio il Comandante della bunkerina prima di muovere dal punto di rifornimento al posto d'ormeggio e/o procedere per un nuovo rifornimento deve comunicare alla sala operativa dei piloti del porto di Genova sui canali VHF 12 e/o 10 e alla sala operativa di questa Capitaneria di porto sul canale VHF 11;

1. il termine delle operazioni di bunkeraggio;
2. la destinazione della bunkerina.

Effettuate le suddette comunicazioni le operazioni di trasferimento potranno iniziare solo a seguito di comunicazione, tramite VHF, della sala operativa del Corpo dei piloti, mantenendo costante ascolto sui canali VHF 12 e/o 10 e VHF 16.

ART. 3

(Tariffa del servizio)

Per il servizio di monitoraggio tramite VHF, giusta Decreto n°239, datato 12/07/2017, e fino d in attesa è riconosciuta al Corpo dei piloti di Genova la tariffa di **Euro 1 (uno)** per ogni movimento della bunkerina, impegnata nel servizio di bunkeraggio, dal punto di caricazione al punto di scaricazione sotto bordo le unità, e da sotto bordo al punto di ormeggio.

La fatturazione per le prestazioni/monitoraggio via VHF deve avvenire con cadenza mensile.

Il pagamento delle fatture deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 4

(Norme sanzionatorie e Disposizioni finali)

I contravventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, ai sensi degli artt. 1174 2 comma e/o 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La sua diffusione sarà assicurata mediante:

- a) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- b) ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito informatico istituzionale della Capitaneria di Porto di Genova all'indirizzo www.guardiacostiera.it/genova, sezione Ordinanze.

L'ordinanza n° 208/2016, datata 15/07/2016, con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata.

Genova, 10/11/17

IL COMANDANTE

Amm. Isp. (CP) Giovanni PETTORINO